SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148º — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 febbraio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 41/L

LEGGE 6 febbraio 2007, n. **13.**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006.

07G0025

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di talune specialità medicinali.

07A01313

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 ottobre 2006.

Programma degli investimenti di cui all'articolo 20, legge 11 marzo 1988, n. 67 - Limitazione della risoluzione degli accordi di programma di cui al decreto interministeriale 12 maggio 2006, al 65% delle risorse revocate, ai sensi dell'articolo 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) - Regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni che autorizza esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, integrato dall'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che eleva tale importo a 34.000 miliardi di lire;

Visto l'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che autorizza la spesa di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per il potenziamento delle strutture di radioterapia;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, del Regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella *F* delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311 e 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002;

Vista l'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) art. 1, commi 285, 310, 311 e 312 che detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988 e successive modificazioni;

Vista la nota circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/16.a.h dell'8 febbraio 2006 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)»;

Visto l'accordo di programma per il settore investimenti sanitari del 6 settembre 2000 e successive rimodulazioni, sottoscritto dal Ministero della salute e la regione Piemonte, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 154 del 5 luglio 2006, che, in applicazione del processo di revoca previsto al citato art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge 266/2005, ha individuato gli interventi relativi alle parti degli accordi di programma che hanno perso efficacia con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa;

Visto, in particolare, l'Allegato *A* del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006 che, relativamente al citato accordo di programma con la regione Piemonte, individua i seguenti importi:

€ 134.143.357,88 quali finanziamenti a carico dello Stato soggetti a revoca ai sensi dell'art. 1, comma 310 della legge n. 266/2005;

€ 87.193.182,62 quale quota dei finanziamenti a carico dello Stato revocati per la quale non è applicabile l'art. 1, comma 312 della legge n. 266/2005 (quota del 65 per cento;

€ 46.950.175,26 quale quota dei finanziamenti a carico dello Stato revocati per la quale è applicabile l'art. 1, comma 312 della legge n. 266/2005 (quota del 35 per cento;

Visto, in particolare l'art. 1, comma 312 della citata legge n. 266/2005 che prevede che, in fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere disposto che la risoluzione degli accordi già sottoscritti e la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili;

Visto, in particolare l'art. 3 del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006, secondo il quale le regioni e le province autonome interessate all'applicazione dell'art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005, devono far pervenire, entro il 30 giugno 2006, al Ministero della salute apposita istanza corredata da specifico elenco degli interventi che si intende realizzare tra quelli previsti nell'accordo ovvero previsti in provvedimenti regionali di rimodulazione, per un ammontare complessivo di risorse non superiore a quello indicato nell'allegato *A* del medesimo decreto quale quota del 35 per cento;

Vista la D.G.R. n. 46-3140 del 12 giugno 2006, trasmessa dalla regione Piemonte con nota n. 8019/28 del 20 giugno 2006, con la quale, in adempimento a quanto previsto dal citato art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005 e dall'art. 3 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006, la regione Piemonte ha chiesto la limitazione della revoca al 65 per cento degli impegni di spesa revocati, definendo il piano di interventi da finanziare con la quota del 35 per cento delle risorse revocate, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 46.095.769,35, come specificati nell'allegato *A* che fa parte integrante del presento decreto;

Tenuto conto che gli interventi proposti dalla regione Piemonte con la citata D.G.R. n. 46-3140 del 12 giugno 2006, sono coerenti rispetto ai criteri generali di programmazione degli investimenti in sanità, contenuti nelle disposizioni sopra richiamate e che pertanto è possibile limitare la risoluzione del citato accordo di programma con la regione Piemonte al 65 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari a € 87.193.182,62;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, la risoluzione dell'accordo di programma con la regione Piemonte, sottoscritto in data 6 settembre 2000, è limitata al 65 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari a € 87.193.182,62.

Art. 2.

Per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, per un importo a carico dello Stato pari a € 46.095.769,35, la regione Piemonte trasmette al Ministero della salute, ai sensi dell'art. 1, comma 312, della legge n. 266 del 2005 entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di ammissione a finanziamento relativa agli interventi di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio degli interventi, di cui all'allegato elenco, si applica quanto disposto dalle procedure definite nell'accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 263

ALLEGATO *A*

REGIONE PIEMONTE

Interventi da finanziare con il 35 % degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati (Art. 1, comma 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266)

AZIENDA	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO
4 TORINO	P.O. GIOVANNI BOSCO - Realizzazione nuovo servizio farmaceutico presso l'ospedale Torino nord emergenza "S.G. Bosco" a completamento delle opere relative al prino triennio art.20.	1.237.304,99
	P.O. GIOVANNI BOSCO - Aggiornamento tecnologico di attrezzature e arredi.	1.235.000,00
	Attrezzature per sistemi produzioni bioimmagini presso il P.O. "G.Bosco di Torino	4.445.147,85
11 VERCELLI	P.O. S.Giovanni Battista di GATTINARA 1° Lotto Adeguamento del presidio ospedaliero alle normative di sicurezza e prevenzione incendi	490.634,05
	Apparecchiature per Radioterapia nel P.O. di Vercelli	1.520.000,00
14 OMEGNA	P.O. S.Biagio di DOMODOSSOLA - adeguamento a norme di sicurezza del P.O..	4.170.389,46
	Nuovo centro di radioterapia presso il P.O. di Verbania	4.728.625,00
15 CUNEO	Opere di messa a norma e sicurezza Cuneo - complesso sanitario di Caraglio	1.187.500,00
AO ALESSANDRIA	SS.Antonio e Biagio di ALESSANDRIA - sopraelevazione nuova struttura su Spalto Marengo/Via S. Caterina di un intervento 1° triennio in conformità S.d.F. approvato per l'allocazione di: gruppo operatorio, rianimazione sterilizzazione centrale.	10.204.718,75
	SS. ANTONIO e BIAGIO DI ALESSANDRIA - Acquisto attrezzature sanitarie	2.327.500,00
AO MARIA ADELAIDE - CTO	C.T.O. - Realizzazione nuova Morgue.	1.133.364,66
	Nuova centrale di sterilizzazione presso il Presidio ospedaliero C.T.O.	3.447.685,49
	Realizzazione del Centro di Medicina Iperbarica	1.425.000,00
	MARIA ADELAIDE Interventi di adeguamento a norme di sicurezza a completamento 1° tirennio	1.771.679,57
AO ORDINE MAURIZIANO	P.O. "Umberto I°" Realizzazione UTIC e degenza Cardiologica	2.084.300,90
	P.O. "Umberto I°" Realizzazione nuovo DEA	4.686.918,63
	TOTALE	46.095.769,35

07A01381

DECRETO 28 dicembre 2006.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza «mancozeb», revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «mancozeb» nell'allegato 1 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali è compresa la sostanza attiva mancozeb;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti mancozeb dovevano presentare al Ministero della salute entro il 30 giugno 2006, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mancozeb non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° luglio 2006;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 marzo 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mancozeb revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mancozeb la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° luglio 2006, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 7 marzo 2006.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 giugno 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti mancozeb, le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2006

	Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
1.	DELTAZEB	**005639**	28/12/1983	Agrichimica Srl.
2.	CUMANBAS	**007158**	24/06/1987	Agrichimica Srl.
3.	MANCOSPOR 80 PB	**003494**	06/02/1980	Agricoltura Italia Srl.
4.	MANCOZEB 75% WG	**011446**	02/10/2002	Agriplant Srl.
5.	CUPRAM	**005026**	05/11/1982	Azf Agricoltura Srl.
6.	ZINAMEX	**005962**	19/07/1984	Azf Agricoltura Srl.
7.	POLICAR MZ	**001568**	22/04/1974	Cifo SpA
8.	CIFOZEB	**007598**	27/10/1988	Cifo SpA
9.	DITHANE S-60	**000975**	28/06/1973	Dow Agrosciences Italia Srl
10.	DITHANE FS	**005050**	05/11/1982	Dow Agrosciences Italia Srl
11.	MANCOKAR	**005995**	21/06/1984	Dow Agrosciences Italia Srl
12.	SANAZEB L30	**009266**	12/06/1997	Dow Agrosciences Italia Srl
13.	DITHANE 70 WDG NEOTEC	**009457**	08/01/1998	Dow Agrosciences Italia Srl
14.	CRIORAM MIX	**003541**	20/02/1980	Du Pont De Nemours Italiana Srl.
15.	ALUSIL MZ	**007574**	25/10/1988	Du Pont De Nemours Italiana Srl.
16.	CYMOXAN M 8-60	**008807**	04/04/1996	Du Pont De Nemours Italiana Srl.
17.	MANGRIF 80 WP	**009755**	16/09/1998	Du Pont De Nemours Italiana Srl.
18.	EDITOR CONTACT	**010610**	27/10/2000	Du Pont De Nemours Italiana Srl.
19.	POLIMAN	**005181**	01/02/1983	Eurozolfi Srl.
20.	RAMAN PB	**006091**	24/10/1984	Eurozolfi Srl.
21.	COBRE KEY DOBLE	**011410**	23/07/2002	Industrial Quimica Key S.A.
22.	FIELD 80	**006059**	12/09/1984	New Agri Srl.
23.	EMTHANE M-45	**011387**	02/07/2002	Sabero Organics Gujarat Limited
24.	CUPROSCAM MIX BLU	**008823**	19/04/1996	Scam SpA
25.	MAN-DEL WG	**009777**	01/10/1998	Sti Solfotecnica Italiana SpA
26.	TRI-MILTOX BIANCO	**001827**	03/07/1975	Syngenta Crop Protection SpA
27.	REMILTINE P	**003530**	20/02/1980	Syngenta Crop Protection SpA
28.	REMILTINE	**004123**	20/12/1980	Syngenta Crop Protection SpA
29.	TRI-MILTOX P BIANCO	**004124**	15/12/1980	Syngenta Crop Protection SpA
30.	MANCOZEB PB SOLPLANT	**005733**	02/02/1984	Syngenta Crop Protection SpA
31.	CURAPLANT MR	**007145**	24/06/1987	Syngenta Crop Protection SpA
32.	SANDOZEBE PEPITE	**008311**	15/06/1993	Syngenta Crop Protection SpA

Mancozeb: Fase I Revoca pp.ff. non conformi

07A01388

DECRETO 16 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Malvezzi Lucia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di operatore socio-sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale sig.ra Malvezzi Lucia, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di studio «National vocational qualification level 3 en care: supportive long term care», conseguito in Gran Bretagna in data 8 luglio 1996, al fine dell'esercizio professionale in Italia di operatore socio sanitario;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 19 dicembre 2006;

Vista la corrispondenza di detto titolo estero con quello di operatore socio-sanitario come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;

Accertata, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «National vocational qualification level 3 in care: Supportive long term care level 3», conseguito in Gran Bretagna in data 8 luglio 1996 presso «City and Guilds of London Institute» (Gran Bretagna) dalla sig.ra Malvezzi Lucia, nata a Livorno (Italia) il 6 maggio 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di operatore socio-sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A01305

DECRETO 16 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Fajcikovà Marianna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di operatore socio-sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale sig.ra Fajcikovà Marianna, cittadina slovacca, chiede il riconoscimento del titolo di studio «sanitarka», conseguito in Repubblica Slovacca in data 23 febbraio 1990, al fine dell'esercizio professionale in Italia di operatore socio sanitario;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 23 novembre 2006;

Vista la corrispondenza di detto titolo estero con quello di operatore socio-sanitario come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;

Accertata, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «Sanitarka», conseguito nella Repubblica Slovacca in data 23 febbraio 1990, presso «Istituto regionale di sanità a Banskà Bystrica (Repubblica Slovacca) dalla sig.ra Fajcikovà Marianna, nata a Vel'ky Krtis (Repubblica Slovacca), il 9 settembre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di operatore socio-sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A01306

DECRETO 16 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.na Kreß Christiane Antonia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di ottico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.na Kreß Christiane Antonia, chiede il riconoscimento del titolo di «augenoptik», conseguito in Austria in data 8 gennaio 2005, al fine dell'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di ottico;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 9 novembre 2006;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di ottico che si consegue in Italia;

Accertata, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «Augenoptik», conseguito in Austria l'8 gennaio 2005 presso l'Istituto superiore tecnico della regione del Tirolo (Austria) dalla sig.na Kreß Christiane Antonia, nata a Vienna (Austria), il giorno 1º ottobre 1980 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di ottico, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A01307

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 gennaio 2007.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Terni, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visti gli articoli 35 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto direttoriale n. 4 del 4 maggio 2006, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Terni;

Vista la nota del 15 gennaio 2007, con la quale la CIDA designa Luciano Neri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti in seno al predetto Comitato in sostituzione di Bernardino Cantabene, deceduto;

Decreta:

Luciano Neri è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Terni, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e in sostituzione di Bernardino Cantabene.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 25 gennaio 2007

Il direttore: BUCOSSI

07A01275

DECRETO 26 gennaio 2007.

Nomina di un membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, così come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i decreti n. 40 del 15 gennaio 1974, n. 11 del 9 luglio 1992 e n. 5 del 22 dicembre 2004, rispettivamente istitutivi della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro della provincia di Varese e relativi aggiornamenti;

Vista la lettera del 17 gennaio 2007 dell'Associazione piccole e medie industrie della provincia di Varese - A.P.I., con la quale viene comunicata la sostituzione

del proprio rappresentante - dott. Sironi Antonio con il dott. Introini Andrea, quale membro supplente nell'ambito della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro di Varese;

Ritenuto di dover procedere alla nuova nomina;

Decreta:

Il dott. Introini Andrea è nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese, quale rappresentante dell'Associazione piccole e medie industrie della provincia di Varese - A.P.I.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 26 gennaio 2007

Il direttore: SIMONELLI

07A01276

DECRETO 31 gennaio 2007.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; concernente l'istituzione della Commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto del direttore dell'U.P.L.M.O. (ora D.P.L.) n. 512 in data 8 gennaio 1974, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro n. 3 del 5 maggio 2003 di ricostituzione della suddetta Commissione;

Vista la nota prot. n. 015 del 30 gennaio 2007, con la quale il Sindacato C.I.S.L. di Macerata ha provveduto a designare il sig. Gino Marziali quale membro effettivo in seno alla Commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro di Macerata in sostituzione del sig. Piergiorgio Gualtieri dimissionario;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Gino Marziali, nato a Macerata il 15 febbraio 1939, ivi residente in via Pace, n. 9 è nominato membro effettivo in seno alla Commissione provinciale per le controversie individuale di lavoro di Macerata, in rappresentanza della C.I.S.L. di Macerata, in sostituzione del sig. Piergiorgio Gualtieri, dimissionario;

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e delle politiche sociali.

Macerata, 31 gennaio 2007

Il direttore provinciale: FORMENTINI

07A01277

DECRETO 2 febbraio 2007.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale di conciliazione di Asti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASTI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 97/7168 del 21 dicembre 1973, con cui è stata istituita la Commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota prot. n. (senza numero) del 30 gennaio 2007 (pervenuta a questo Ufficio in data 31 gennaio 2007) con la quale la U.I.L. di Asti - comunica di sostituire il proprio componente effettivo il sig. La Mattina Salvatore - poiché dimissionario - all'interno della precitata Commissione provinciale di conciliazione, con il sig. Colombati Paolo;

Vista la nota del 15 dicembre 2006 (pervenuta a questo ufficio il 31 gennaio 2007) con la quale il precitato sig. La Mattina Salvatore conferma a questo ufficio le dimissioni da componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori;

Decreta:

Il sig. Colombati Paolo è nominato membro effettivo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Asti di cui all'art. 410 del codice di procedura civile, quale rappresentante dei lavoratori - UIL Asti - in sostituzione del sig. La Mattina Salvatore, dimissionario.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Asti, 2 febbraio 2007

Il direttore provinciale: MARTINO

07A01278

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 15 dicembre 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della vittoria della Nazionale italiana nel Campionato mondiale di calcio 2006, nel valore di € 1,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2006) di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori celebrative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»:

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

E' emesso, nell'anno 2006, un francobollo celebrativo della vittoria della Nazionale italiana nel Campionato mondiale di calcio 2006, nel valore di € 1,00.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: quadricromia più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: sette milioni e duecentomila esemplari; foglio: dodici esemplari, disposti su quattro file da tre; sulla cimosa, lungo i lati sinistro, inferiore e destro, in corrispondenza dei francobolli sono riprodotti, alternati, i colori della bandiera italiana e la coppa del mondo, per un totale di sei bandierine e cinque coppe. Sul lato superiore è riportata la scritta «IL FOGLIO DI 12 FRANCOBOLLI VALE € 12,00».

La vignetta raffigura, in primo piano, la bandiera italiana con quattro stelle sovrapposte, a rappresentare le vittorie dell'Italia ai Campionati mondiali di calcio; sullo sfondo s'intravedono in trasparenza i giocatori che esultano e il capitano della squadra che solleva la Coppa, la cui sagoma si evidenzia al centro della bandiera; in alto a destra è riprodotto il logo del Campionato mondiale di calcio «GERMANIA 2006». Completano il francobollo la leggenda «CAMPIONI DEL MONDO 2006», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 1,00».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A01269

DECRETO 15 dicembre 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato al Teatro Greco di Tindari, nel valore € 1,50.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori postali commemorative per l'anno 2006, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2006) di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali commemorative per l'anno 2006 che, all'art. 2, comma 2, annulla la lettera bb) del precedente decreto;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2006 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2006 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2006, un francobollo appartenente alla serie in parola, dedicato al Teatro Greco di Tindari,

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n.115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

E' emesso, nell'anno 2006, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Teatro Greco di Tindari, nel valore di € 1,50.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼ ×13; colori: cinque più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 75,00».

La vignetta riporta, sullo sfondo alcuni resti del Teatro Greco di Tindari, il Mar Tirreno ed il profilo di una delle Isole Eolie; in primo piano sono raffigurati, in grafica stilizzata, degli attori impegnati in una rappresentazione teatrale classica. Completano il francobollo la leggenda «50° ANNIVERSARIO RIAPERTURA DEL TEATRO GRECO DI TINDARI», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 1,50».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A01270

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 dicembre 2006.

Modalità di presentazione delle domande di contributo, a seguito della dichiarazione di calamità naturale nella baia di Portovenere, per moria di mitili di allevamento, nell'estate 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto il decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamità naturale nella baia di Portovenere»;

Considerato necessario individuare le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi attivati con il sopra indicato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di conseguire la concessione del contributo, attivato dall'art. 1, del decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamità naturale nella baia di Portovenere», gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate della documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per accedere ai sopraindicati contributi, gli istanti devono aver subito nell'anno 2003 una diminuzione della produzione, a causa dell'evento di cui trattasi, con conseguente compromissione del bilancio economico dell'impresa, determinando una perdita pari almeno al 35% del reddito dell'impresa dell'anno della calamità (2003) rispetto all'anno precedente (2002).

Art. 3.

È onere delle imprese, dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere ai contributi di cui trattasi.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2006.

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... il .... in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca .... con sede in .... via .... codice fiscale .... partita IVA .... iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di ...., chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale avvenuta nella baia di Portovenere a seguito dell'elevate temperature dei mesi estivi del 2003 che hanno determinato morie di mitili di allevamento dichiarato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 4445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

- di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca .... al n. ....;
- di non aver usufruito ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;
- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;

2) numero del conto corrente bancario .... intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca .... sede di .... codice A.B.I. .... codice CAB .... sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato;

3) certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuta la calamità, in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente, con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2002, 2003, contenente, altresì, dichiarazione attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuto la calamità, in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente (se trattasi di ditte individuali);

5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2002, 2003;

6) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la copia dei bilanci trasmessi, ovvero delle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni 2002, 2003, sono conformi agli originali in possesso del dichiarante.

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data ....

Firma ....

07A01200

DECRETO 7 dicembre 2006.

Modalità di presentazione delle domande di contributo, a seguito della dichiarazione di calamità naturale nel lago Trasimeno, per la riduzione del pescato a seguito del lungo periodo di siccità nei mesi estivi del 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto il decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel lago Trasimeno per riduzione del pescato, a seguto del lungo periodo di siccità nei mesi estivi del 2003»;

Considerato necessario individuare le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi attivati con il sopra indicato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di conseguire la concessione del contributo, attivato dall'art. 1, del decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel lago

Trasimeno per riduzione del pescato, a seguito del lungo periodo di siccità nei mesi estivi del 2003», gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate della documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per accedere ai sopraindicati contributi, gli istanti devono aver subito nell'anno 2003 una diminuzione della produzione, a causa dell'evento di cui trattasi, con conseguente compromissione del bilancio economico dell'impresa, determinando una perdita pari almeno al 35% del reddito dell'impresa dell'anno della calamità (2003) rispetto all'anno precedente (2002).

Art. 3.

È onere delle imprese, dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere ai contributi di cui trattasi.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2006

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto .... nato a ....
il .... in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca ....
con sede in .... via ....
codice fiscale .... partita IVA .... iscritta al n. ....
del registro delle imprese di pesca di ...., chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale avvenuta nel lago Trasimeno a seguito del lungo periodo di siccità nei mesi estivi del 2003 che hanno determinato il notevole calo del livello idrico con conseguente riduzione del pescato dichiarato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

- di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca .... al n. ....;
- di non aver usufruito ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;
- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;

2) numero del conto corrente bancario .... intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca .... sede di .... codice A.B.I. .... codice CAB .... sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato;

3) certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuta la calamità, in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente, con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2002, 2003, contenente, altresì, dichiarazione attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuto la calamità, in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente (se trattasi di ditte individuali);

5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2002, 2003;

6) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la copia dei bilanci trasmessi, ovvero delle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni 2002, 2003, sono conformi agli originali in possesso del dichiarante.

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data ....

Firma ....

07A01201

DECRETO 7 dicembre 2006.

Modalità di presentazione delle domande di contributo, a seguito della dichiarazione di calamità naturale nei compartimenti marittimi dell'Emilia-Romagna, per moria di mitili di allevamento, nell'estate del 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto il decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamità naturale nei compartimenti marittimi dell'Emilia Romagna»;

Considerato necessario individuare le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi attivati con il sopra indicato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di conseguire la concessione del contributo, attivato dall'art. 1, del decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamità naturale nei compartimenti marittimi dell'Emilia Romagna», gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate della documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per accedere ai sopraindicati contributi, gli istanti devono aver subito nell'anno 2003 una diminuzione della produzione, a causa dell'evento di cui trattasi, con conseguente compromissione del bilancio economico dell'impresa, determinando una perdita pari almeno al 35% del reddito dell'impresa dell'anno della calamità (2003) rispetto all'anno precedente (2002).

Art. 3.

È onere delle imprese, dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere ai contributi di cui trattasi.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2006

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... il .... in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca .... con sede in .... via .... codice fiscale .... partita IVA .... iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale avvenuta nei compartimenti marittimi dell'Emilia Romagna a seguito delle elevate temperature dei mesi estivi del 2003 che hanno determinato morie di mitili di allevamento dichiarato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca .... al n. ....;

di non aver usufruito ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;

2) numero del conto corrente bancario .... intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca .... sede di .... codice A.B.I. .... codice CAB .... sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato;

3) certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuta la calamità, in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente, con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2002, 2003, contenente, altresì, dichiarazione attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuta la calamità, in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente (se trattasi di ditte individuali);

5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2002, 2003;

6) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la copia dei bilanci trasmessi, ovvero delle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni 2002, 2003, sono conformi agli originali in possesso del dichiarante.

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data ....

Firma ....

07A01202

DECRETO 30 gennaio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 3 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2004 con il quale al Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente Srl, ubicato in Oderzo (Treviso), via Pezza Alta n. 22 - Loc. Rustignè, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 16 gennaio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 luglio 2004 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi ambiente Srl, ubicato in Oderzo (Treviso), via Pezza Alta n. 22 - Loc. Rustignè, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2008 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Acido malico totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 21
Acido tartarico	Reg. CEE 2676/90 allegato 16
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 allegato 25
Calcolo dell'acidità fissa	Reg. CEE 2676/90 allegato 15
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 9
Dietilenglicole	DM n° 12 30/12/1986 Met LV GU n° 33 10/02/1987
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Ferro	Reg. CEE 2676/90 allegato 30
Ocratossina A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
Potassio	Reg. CEE 2676/90 allegato 27
Rame	Reg. CEE 2676/90 allegato 31
Saccarosio	Reg. CEE 2676/90 allegato 6
Sodio	Reg. CEE 2676/90 allegato 26
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3
Zinco	Reg. CEE 2676/90 allegato 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5
Azoto totale	OIV-MA-F-AS323-02-AZOTOT 2005
Metanolo	OIV - MA-F-AS312-03-METHAN 2005
Piombo	OIV - MA-F-AS322-11-PLOMB 2005 + Reg. CEE 2676/90 allegato 35

07A01254

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 6 febbraio 2007.

Riclassificazione del medicinale «Brufen» (ibuprofene), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Vista la legge 289/2002 - finanziaria 2003;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Abbott S.p.A. ha ottenuto la classificazione del medicinale Brufen come di seguito indicato:

A.I.C. n. 022593115/E (in base 10) 0PKHLV (in base 32) - 800 mg compresse rivestite a rilascio prolungato 20 compresse;

Classe: C.

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 dicembre 2006;

Vista la deliberazione n. 35 del 13 dicembre 2006 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BRUFEN (ibuprofene) è classificato come segue:

A.I.C. n. 022593115/E (in base 10) 0PKHLV (in base 32) - confezione: 800 mg compresse rivestite a rilascio prolungato 20 compresse;

classe di rimborsabilità: A nota 66;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,04 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,67 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 febbraio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A01375

DETERMINAZIONE 6 febbraio 2007.

Modificazione della determinazione del 27 aprile 2005 relativa alla riclassificazione della specialità medicinale per uso umano «Vistabex».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2005;

Visto il conferimento di incarico di direzione dell'Ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in particolare gli articoli 87, comma 1, lettera *d)*, 92, *c)*, comma 2, e 94;

Visto il decreto direttoriale n. 969 del 18 marzo 2004, in particolare, l'art. 1, nella parte in cui classifica il medicinale Vistabex 1 fiala 4 U.I./0,1 ml, prevedendone l'uso riservato a medici specialisti in chirurgia plastica, chirurgia maxillo facciale, dermatologia, oftalmologia; vietata la vendita al pubblico;

Viste le sentenze del T.A.R. Lazio n. 4591/2006 e 4593/2006, di annullamento parziale del suddetto decreto direttoriale n. 969/2004, con riferimento proprio alla limitazione d'uso ai soli specialisti indicati;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)*;

Visto lo stralcio di verbale della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA n. 34 del 10/11 ottobre 2006, in ottemperanza alle suddette sentenze ha espresso il parere che il medicinale Vistabex debba essere classificato ai fini della fornitura con la seguente dicitura:Uso riservato agli specialisti durante la visita ambulatoriale ovvero in studi medici attrezzati. Vietata la vendita al pubblico;

Vista la determinazione AIFA n. 75 del 27 aprile 2005, recante nuova autorizzazione alla immissione in commercio del medicinale Vistabex nella confezione 4 U.I./0,1 ml polvere per soluzione iniettabile flaconcino da 50 unità, che sostituisce il precedente decreto di autorizzazione n. 969/2004 citato, e, in particolare, l'art. 3 recante classificazione ai fini della fornitura;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione dell'art. 3 della determinazione AIFA n. 75 del 27 aprile 2005 citata, conformemente alla pronuncia del Tribunale amministrativo, al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e al parere della CTS sopra richiamato;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Classificazione ai fini della fornitura

L'art. 3 della Determinazione AIFA n. 75 del 27 aprile 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Classificazione ai fini della fornitura)*. — Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente assimilabile a quello ospedaliero: Uso riservato agli specialisti durante la visita ambulatoriale, ovvero in studi medici attrezzati. Vietata la vendita al pubblico.

Art. 2.

Stampati

Gli stampati approvati sono modificati a cura dell'azienda titolare dell'A.I.C., conformemente alla nuova classificazione di cui all'art. 1.

Art. 3.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono restare in commercio fini alla naturale scadenza, ovvero fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata al titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio.

Roma, 6 febbraio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A01452

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su domanda della signora Modra Stefani, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Štefančič» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-TSUTG0003811 di data 25 maggio 2007, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/4853-29 di data 26 luglio 1934 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Mario Štefančič, nato il 15 agosto 1919 a Muggia (Trieste), padre della richiedente, è stato ridotto nella forma italiana di «Stefani».

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Modra Stefani, nata il 16 agosto 1947 a San Dorligo della Valle (Trieste) e residente a Muggia (Trieste), via Colarich n. 37 è ripristinato nella forma originaria di «Štefančič».

07A01268

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Conegliano-Valdobbiadene».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto, su richiesta avanzata dal Consorzio di tutela del vino prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Conegliano-Valdobbiadene», relativamente agli articoli 1, 4, 6, 7, 8;

Visto il parere favorevole della regione stessa sulla richiesta di che trattasi;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la predetta istanza,tenutasi presso la Camera di commercio di Treviso il giorno 18 gennaio 2007 - con la partecipazione tra gli altri del funzionario della regione Veneto, dei rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vinicole - durante la quale è stata confermata la volontà di assoggettarsi alla disciplina prevista dalla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini suddetti;

Ha espresso nella riunione del 31 gennaio 2007, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, le modifiche da apportare agli articoli del disciplinare di produzione così come specificato nel testo di seguito annesso:

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Annesso

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CONEGLIANO-VALDOBBIADENE»

Art. 1.

Denominazioni e vini

1.1. La denominazione d'origine controllata «Conegliano-Valdobbiadene» o più semplicemente «Conegliano» o «Valdobbiadene», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

Conegliano-Valdobbiadene, (anche nelle tipologie spumante e frizzante).

1.2. La menzione Superiore di Cartizze è riservata al vino spumante ottenuto nella tradizionale sottozona nei limiti ed alle condizioni stabilite nel presente disciplinare.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

(Omissis).

4.2. Densità d'impianto.

I nuovi impianti e reimpianti messi a dimora dopo l'approvazione del presente disciplinare di produzione, devono avere una densità minima di 2500 ceppi per ettaro in coltura specializzata.

(Omissis).

4.6. Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Tipologia	Produzione massima uva t/Ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Conegliano-Valdobbiadene	13,5	9,50%

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine «Conegliano Valdobbiadene» spumante e frizzante possono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,00% vol., purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve. Tuttavia qualora si verifichino condizioni climatiche sfavorevoli può essere concessa la deroga di cui all'art. 7 del regolamento CE n. 1607/2000.

Tipologia	Produzione massima uva t/Ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Conegliano-Valdobbiadene Superiore di Cartizze	12,0	9,50%

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione Veneto, su richiesta motivata delle categorie interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche con riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini «Conegliano-Valdobbiadene» di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) Conegliano-Valdobbiadene:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico con profumo leggero di fruttato particolarmente nei tipi amabili e dolci;

sapore: gradevolmente amarognolo e non molto di corpo nel tipo secco, fruttato nei tipi amabili e dolci

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

b) «Conegliano-Valdobbiadene« frizzante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile, frizzante, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidità totale minima sono le seguenti:

odore: gradevole, caratteristico, fruttato, con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

c) «Conegliano-Valdobbiadene» spumante:

spuma: persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso brillante;

odore: gradevole, caratteristico, fruttato;

sapore: secco o amabile o dolce, gradevolmente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Sottozona «Superiore di Cartizze»:

a) «Conegliano-Valdobbiadene» Superiore di Cartizze o «Valdobbiadene» Superiore di Cartizze:

spuma: persistente

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile o dolce, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale minima e dell'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

7.1. Nella designazione e presentazione i vini «Conegliano-Valdobbiadene» (con esclusione della tipologia Superiore di Cartizze) riportano in etichetta, in tutte le tipologie, la dizione tradizionale: «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene» o più semplicemente «Prosecco di Conegliano» o «Prosecco di Valdobbiadene».

La tipologia spumante può altresì essere designata in etichetta con il solo nome della denominazione: «Conegliano-Valdobbiadene» o più semplicemente «Conegliano» o «Valdobbiadene», seguita o meno dal nome di vitigno.

La designazione e presentazione del vino ottenuto nella sottozona delimitata all'art. 3 dovrà riportare in etichetta la dizione:

«Conegliano-Valdobbiadene» Superiore di Cartizze o più semplicemente «Valdobbiadene» Superiore di Cartizze.

(Omissis).

7.4. Località.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.

Confezionamento

8.1. Il vino a denominazione di origine controllata «Conegliano-Valdobbiadene» o più semplicemente «Conegliano» o «Valdobbiadene», deve essere immesso al consumo come previsto dalle norme nazionali e comunitarie, nei recipienti in vetro tradizionali per la zona.

8.2. Volumi nominali, forma e colore.

Il vino a denominazione di origine controllata «Conegliano-Valdobbiadene» può essere presentato al consumo in recipienti di vetro di qualunque capienza prevista per legge.

Fino a 9 litri sono tuttavia ammesse solo le tradizionali bottiglie in vetro, per colore e forma tradizionalmente usate nella zona, la cui gamma colorimetrica può variare dalle tonalità del bianco, al giallo, al verde, al marrone, al grigio-nero di varia intensità. Su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'uso temporaneo di contenitori aventi volumi diversi.

(Omissis).

07A01385

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la possibilità di utilizzare il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Marche».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata la domanda, fatta propria dalla regione Marche, intesa ad ottenere la possibilità di utilizzare il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Marche»;

Visto il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento CE n. 753/02 della Commissione del 29 aprile 2002 ed in particolare l'art. 19 - Indicazione delle varietà di vite;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Ha espresso nella riunione del 31 gennaio 2007, parere favorevole in merito alla possibilità di utilizzare il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Marche» prodotti nei territori di cui all'art. 3 del relativo disciplinare di produzione e a condizione che:

— il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

— il vino derivante dall'uva della varietà presente in quantità minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale;

— la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati, non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del disciplinare di produzione;

— il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, ottenute da ciascuno dei due vitigni, non sia inferiore al corrispondente limite fissato all'art. 4 del disciplinare di produzione;

— il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

— l'indicazione dei due vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A01386

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Langast»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 184 del 26 gennaio 2007

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LANGAST, anche nelle forme e confezioni: «15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse; «30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Elio Vittorini n. 129 - 00144 Roma, codice fiscale 01751900877.

Confezione: «15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse.

A.I.C. n. 033488038 (in base 10) 0ZXZ56 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa orodispersibile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Takeda Italia Farmaceutici S.p.A - 28065 Cerano (Novara), via Crosa n. 86 (confezionamento secondario e rilascio dei lotti); Takeda Pharmaceutical Company Ltd Osaka Plant - 541 Chuo-Ku Osaka (Giappone), 1-1 Doshomachi 4-Chome (produzione microgranuli); Takeda lreland Ltd - Co. Wicklow - lreland, Bray Business Park Kilruddery Bray (produzione compresse e confezionamento primario).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: lansoprazolo 15 mg;

eccipienti: microgranuli (lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina); magnesio carbonato; idrossipropilcellulosa poco sostituita; idrossipropilcellulosa; ipromellosa; titanio diossido; talco; mannitolo; copolimero acido metacrilico-etilacrilato (1:1) dispersione 30%; poliacrilato dispersione 30%; macrogol 8000; gliceril monostearato; polisorbato 80; trietil citrato; acido citrico anidro; cellulosa microcristallina; ossido di ferro giallo (E 172); ossido di ferro rosso (E 272); crospovidone; aroma di fragola; aspartame; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse.

A.I.C. n. 033488053 (in base 10) 0ZXZ5P (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa orodispersibile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Takeda Italia Farmaceutici S.p.A - 28065 Cerano (Novara), via Crosa n. 86 (confezionamento secondario e rilascio dei lotti); Takeda Pharmaceutical Company Ltd Osaka Plant - 541 Chuo-Ku Osaka (Giappone), 1-1 Doshomachi 4-Chome (produzione microgranuli); Takeda lreland Ltd - Co. Wicklow - lreland, Bray Business Park Kilruddery Bray (produzione compresse e confezionamento primario).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: lansoprazolo 30 mg;

eccipienti: microgranuli (lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina); magnesio carbonato; idrossipropilcellulosa poco sostituita; idrossipropilcellulosa; ipromellosa; titanio diossido; talco; mannitolo; copolimero acido metacrilico-etilacrilato (1:1) dispersione 30%; poliacrilato dispersione 30%; macrogol 8000; gliceril monostearato; polisorbato 80; trietil citrato; acido citrico anidro; cellulosa microcristallina; ossido di ferro giallo (E 172); ossido di ferro rosso (E 172); crospovidone; aroma di fragola; aspartame; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagite da reflusso. Sindrome di Zollinger Ellison. Malattia da reflusso gastroesofageo (GERD). Terapia di mantenimento nella sindrome di Zollinger Ellison; ulcera duodenale o gastrica recidivante; malattie da reflusso gastro-esofageo. Trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da helicobacter pylori. Trattamento e prevenzione delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di fans. Trattamento della dispepsia funzionale non ulcerosa.

Classificazione al fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 033488038 «15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 3,87 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 6,38 euro.

Confezione: A.I.C. n. 033488053 «30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 7,48 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 12,34 euro.

Condizioni e modalità d'impiego.

Confezione: A.I.C. n. 033488038 «15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse: si applicano le condizioni di cui alle note 1 e 48.

Confezione: A.I.C. n. 033488053 «30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse: si applicano le condizioni di cui alle note 1 e 48.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 033488038 «15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: A.I.C. n. 033488053 «30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione A.I.C./N n. 191 del 26 gennaio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LANGAST, anche nelle forme e confezioni: «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse; «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Elio Vittoriani n. 129 - 00144 Roma, codice fiscale 01751900877.

Confezione: «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse.

A.I.C. n. 033488040 (in base 10) 0ZXZ58 (in base 32).

Forma Farmaceutica: Compressa orodispersibile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Takeda Italia Farmaceutici S.p.A - 28065 Cerano (Novara), via Crosa n. 86 (confezionamento secondario e rilascio dei lotti); Takeda Pharmaceutical Company Ltd Osaka Plant - 541 Chuo-Ku Osaka (Giappone), 1-1 Doshomachi 4-Chome (produzione microgranuli); Takeda lreland Ltd - Co. Wicklow - lreland, Bray Business Park Kilruddery Bray (produzione compresse e confezionamento primario).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: lansoprazolo 15 mg;

eccipienti: microgranuli (lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina); magnesio carbonato; idrossipropilcellulosa poco sostituita; idrossipropilcellulosa; ipromellosa; titanio diossido; talco; mannitolo; copolimero acido metacrilico-etilacrilato (1:1) dispersione 30%; poliacrilato dispersione 30%; macrogol 8000; gliceril monostearato; polisorbato 80; trietil citrato; acido citrico anidro; cellulosa microcristallina; ossido di ferro giallo (E 172); ossido di ferro rosso (E 272); crospovidone; aroma di fragola; aspartame; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse.

A.I.C. n. 033488065 (in base 10) 0ZXZ61 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa orodispersibile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Takeda Italia Farmaceutici S.p.A - 28065 Cerano (Novara), via Crosa n. 86 (confezionamento secondario e rilascio dei lotti); Takeda Pharmaceutical Company Ltd Osaka Plant - 541 Chuo-Ku Osaka (Giappone), 1-1 Doshomachi 4-Chome (produzione microgranuli); Takeda lreland Ltd - Co. Wicklow - lreland, Bray Business Park Kilruddery Bray (produzione compresse e confezionamento primario).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: lansoprazolo 30 mg;

eccipienti: microgranuli (lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina); magnesio carbonato; idrossipropilcellulosa poco sostituita; idrossipropilcellulosa; ipromellosa; titanio diossido; talco; mannitolo; copolimero acido metacrilico-etilacrilato (1:1) dispersione 30%; poliacrilato dispersione 30%; macrogol 8000; gliceril monostearato; polisorbato 80; trietil citrato; acido citrico anidro; cellulosa microcristallina; ossido di ferro giallo (E 172); ossido di ferro rosso (E 172); crospovidone; aroma di fragola; aspartame; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagite da reflusso. sindrome di Zollinger Ellison. Malattia da reflusso gastro-esofageo (GERD). Terapia di mantenimento nella sindrome di Zollinger Ellison ulcera duodenale o gastrica recidivante; malattie da reflusso gastro-esofageo. Trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da Helicobacter pylori. Trattamento e prevenzione delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di fans. Trattamento della dispepsia funzionale non ulcerosa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 033488040 - «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 033488065 - «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 033488040 - «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 033488065 - «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Verifica di congruità del prezzo (Legge n. 149/2005).

Le confezioni del medicinale non potranno essere poste in commercio, senza la verifica, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, della congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla data di verifica, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, della congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

07A01370 - 07A01368

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mitoxantrone Salus»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 192 del 26 gennaio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MITOXANTRONE SALUS, nelle forme e confezioni: «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino da 5 ml; «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Salus Researches S.p.A, con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelia, 58, 00165 - Roma, Italia, codice fiscale 03151540584.

Confezione: «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino da 5 ml.

A.I.C. n. 036187019 (in base 10) 12JBWC (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Pliva Lachema a.s., CZ 621 33 Brno - Repubblica Ceca, Karasek 1 (tutte le fasi).

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

principio attivo: mitoxantrone (dicloridrato) 2,328 mg, equivalente a mitoxantrone 2 mg;

eccipienti: acido acetico 0,46 mg; sodio acetato 0,05 mg; sodio metabisolfito 0,1 mg;

sodio cloruro 8 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino da 10 ml.

A.I.C. n. 036187021 (in base 10) 12JBWF (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Pliva Lachema a.s., CZ 621 33 Brno - Repubblica Ceca, Karasek 1 (tutte le fasi).

Composizione: Ogni ml di soluzione contiene:

principio attivo: mitoxantrone (dicloridrato) 2,328 mg, equivalente a mitoxantrone 2 mg.

eccipienti: acido acetico 0,46 mg; sodio acetato 0,05 mg; sodio metabisolfito 0,1 mg; sodio cloruro 8 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: MITOXANTRONE SALUS è indicato per la chemioterapia delle forme metastatiche di carcinoma della mammella, del linfoma non- Hodgkin, della leucemia non linfocitica acuta dell'adulto, della leucemia mieloide cronica in fase blastica, del carcinoma epatocellulare.

MITOXANTRONE SALUS in combinazione con basse dosi di cortisonici orali, incluso prednisone e idrocortisone, è indicato nel trattamento palliativo iniziale di pazienti con sintomatologia dolorosa correlata a carcinoma della prostata in stato avanzato non rispondente a terapia ormonale.

MITOXANTRONE SALUS è inoltre indicato nei pazienti ambulatoriali (non ancora costretti alla sedia a rotelle) affetti da sclerosi multipla progressiva cronica secondaria con o senza attacchi intermittenti che siano in una fase attiva della malattia; questa fase viene definita da due attacchi o da un peggioramento EDSS di almeno un punto in diciotto mesi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: AIC n. 036187019 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino da 5 ml.

Classe di rimborsabilità: «H»

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 51,03 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 84,22 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036187021 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino da 10 ml.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 97,86 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 161,51 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036187019 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino da 5 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: A.I.C. n. 036187021 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione flaconcino da 10 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01372

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mitoxantrone Bioprogress»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 193 del 26 gennaio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MITOXANTRONE BIOPROGRESS, nelle forme e confezioni: «2 mg/ ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino da 5 ml; «2 mg/ ml concentrato per soluzione per infusione flaconcino da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelia, 58, 00165 - Roma, Italia, codice fiscale 07696270581.

Confezione: «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino da 5 ml.

A.I.C. n. 036060010 (in base 10) 12DGVB (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Pliva Lachema a.s., CZ 621 33 Brno - Repubblica Ceca, Karasek 1 (tutte le fasi).

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

principio attivo: mitoxantrone (dicloridrato) 2,328 mg, equivalente a mitoxantrone 2 mg;

eccipienti: acido acetico 0,46 mg; sodio acetato 0,05 mg; sodio metabisolfito 0,1 mg; sodio cloruro 8 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino da 10 ml.

A.I.C. n. 036060022 (in base 10) 12DGVQ (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Pliva Lachema a.s., CZ 621 33 Brno - Repubblica Ceca, Karasek 1 (tutte le fasi).

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

principio attivo: mitoxantrone (dicloridrato) 2,328 mg, equivalente a mitoxantrone 2 mg;

eccipienti: acido acetico 0,46 mg; sodio acetato 0,05 mg; sodio metabisolfito 0,1 mg; sodio cloruro 8 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: MITOXANTRONE BIOPROGRESS è indicato per la chemioterapia delle forme metastatiche di carcinoma della mammella, del linfoma nonHodgkin, della leucemia non linfocitica acuta dell'adulto, della leucemia mieloide cronica in fase blastica, del carcinoma epatocellulare.

MITOXANTRONE BIOPROGRESS in combinazione con basse dosi di cortisonici orali, incluso prednisone e idrocortisone, è indicato nel trattamento palliativo iniziale di pazienti con sintomatologia dolorosa correlata a carcinoma della prostata in stato avanzato non rispondente a terapia ormonale.

MITOXANTRONE BIOPROGRESS è inoltre indicato nei pazienti ambulatoriali (non ancora costretti alla sedia a rotelle) affetti da sclerosi multipla progressiva cronica secondaria con o senza attacchi intermittenti che siano in una fase attiva della malattia; questa fase viene definita da due attacchi o da un peggioramento EDSS di almeno un punto in diciotto mesi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036060010 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino da 5 ml.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 51,03 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 84,22 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036060022 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino da 10 ml.

Classe di rimborsabilità: «H»

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 97,86 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 161,51 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036060010 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione flaconcino da 5 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: A.I.C. n. 036060022 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione flaconcino da 10 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01373

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoprofene Finmedical»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 194 del 26 gennaio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: KETOPROFENE FINMEDICAL, nelle forme e confezioni: «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 6 capsule; «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule; «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 3 capsule; «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule.

Titolare A.I.C.: Finmedical S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in vicolo de' Bacchettoni, 1/A, 51100 - Pistoia, ltalia, codice fiscale 01056750472.

Confezione: «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 6 capsule.

A.I.C. n. 035599012 (in base 10) 11YDP4 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Eurand S.p.A - 20100 S. Giuliano Milanese (Milano) - Italia, via Marche, 9 (Produzione e controllo capsule in bulk); Special Product's Line S.p.A. - 00040 Pomezia (Roma) - Italia, via Campobello, 15 (confezionamento, controllo finale e rilascio dei lotti).

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: Ketoprofene 100 mg;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido 18,05 mg; povidone (K30) 1,93 mg; Poli(metil)acrilati (Eudragit RS) 0,62 mg; talco 9,16 mg;

Costituenti della capsula: gelatina 48,02 mg; titanio biossido (E171) 0,98 mg.

Confezione: «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule.

A.I.C. n. 035599024 (in base 10) 11YDPJ (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Eurand S.p.A - 20100 S. Giuliano Milanese (Milano) - Italia, via Marche, 9 (Produzione e controllo capsule in bulk); Special Product's Line S.p.A. - 00040 Pomezia (Roma) - Italia, via Campobello, 15 (confezionamento, controllo finale e rilascio dei lotti).

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: ketoprofene 100 mg;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido 18,05 mg; povidone (K30) 1,93 mg; poli(metil)acrilati (eudragit RS) 0,62 mg; talco 9,16 mg;

Costituenti della capsula: gelatina 48,02 mg; titanio biossido (E171) 0,98 mg.

Confezione: «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 3 capsule.

A.I.C. n. 035599036 (in base 10) 11YDPW (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Eurand S.p.A - 20100 S. Giuliano Milanese (Milano) - Italia, via Marche, 9 (Produzione e controllo capsule in bulk); Special Product's Line S.p.A. - 00040 Pomezia (Roma) - Italia, via Campobello, 15 (confezionamento, controllo finale e rilascio dei lotti).

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: ketoprofene 200 mg;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido 36,1 mg; povidone (K30) 3,87 mg; poli(metil)acrilati (Eudragit RS) 1,23 mg; talco 18,32 mg;

Costituenti della capsula: gelatina 75,46 mg; titanio biossido (E171) 1,54 mg.

Confezione: «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule.

A.I.C. n. 035599048 (in base 10) 11YDQ8 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Eurand S.p.A - 20100 S. Giuliano Milanese (Milano) - Italia, via Marche, 9 (Produzione e controllo capsule in bulk); Special Product's Line S.p.A. - 00040 Pomezia (Roma) - Italia, via Campobello, 15 (confezionamento, controllo finale e rilascio dei lotti).

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: Ketoprofene 200 mg;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido 36,1 mg; povidone (K30) 3,87 mg; poli(metil)acrilati (Eudragit RS) 1,23 mg; talco 18,32 mg;

Costituenti della capsula: gelatina 75,46 mg; titanio biossido (E171) 1,54 mg.

Indicazioni terapeutiche: artrite reumatoide, spondilite anchilosante, gotta acuta, osteoartrosi a varia localizzazione, sciatalgie, radicoliti, mialgie, borsiti, tendiniti, tenosinoviti, sinoviti, capsuliti, contusioni, distorsioni, lussazioni, strappi muscolari, flebiti, tromboflebiti superficiali, linfangiti, affezioni flogistiche dolorose in odontoiatria, otorinolaringoiatra, urologia e pneumologia.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier relativo al farmaco: «Ketoplus» (A.I.C. n. 032901) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 035599012 - «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 6 capsule.

Classe: «C».

Confezione: AIC n. 035599024 - «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 035599036 - «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 3 capsule.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 035599048 - «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 7,57 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 12,50 euro.

Condizioni e modalità d'impiego.

Confezione: A.I.C. n. 035599048 - «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule: si applicano le condizioni di cui alla Nota 66.

Classificazione al fini della fornitura.

Confezione: AIC n. 035599012 - «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 6 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 035599024 - «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 035599036 - «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 3 capsule. - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 035599048 - «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01374

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram Teva Pharma B.V.».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 195 del 26 gennaio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CITALOPRAM TEVA PHARMA B.V. nella forma e confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma B.V. con sede legale e domicilio in lndustrieweg 23, P.O. Box 217, 3640 AE - Mijdrecht (Olanda).

Confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

A.I.C. n. 036723017 (in base 10) 130QB9 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l., 29016 Cortemaggiore (Piacenza), (ltalia), via Martiri delle Foibe, 1 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml di soluzione (= 20 gocce) contiene:

principio attivo: citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram 40 mg;

eccipienti: etanolo 96% 100 mg; propilenglicole 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036723017 - «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 10,60 euro;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 17,50 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036723017 - «40 mg/ml gocce orali, soluzione «flacone 15 ml» - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01371

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glicerolo Ramini»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 190 del 26 gennaio 2007

Titolare A.I.C.: Ramini S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Di Vallerano 96, 00128 - Roma, codice fiscale 00466350428.

Medicinale: GLICEROLO RAMINI.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

è autorizzata la modifica relativa alla composizione in eccipienti come di seguito specificato:

per una supposta:

ecc. sodio stearato da 250 mg a 192,5 mg;

ecc. sodio bicarbonato da – a 57,5 mg,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.IC. n. 035336039 - «2,25 g supposte» 18 supposte adulti.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01369

Rettifica alla determinazione 15 novembre 2006 relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Unitrama».

Determinazione n. 374/2007 del 6 febbraio 2007

Medicinale: UNITRAMA.

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. - Rettifica alla determinazione n. 338 del 15 novembre 2006.

Con riferimento alla determinazione n. 338 del 15 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 2006 - serie generale - n. 273, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

dove è scritto:

confezioni:

200 mg compresse a rilascio prolungato 15 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003314/M (in base 10) 13981L (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003326/M (in base 10) 13981Y (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003338/M (in base 10) 13982B (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 03700377/M (in base 10) 13983K (in base 32);

300 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister PVC/PE/PCTFE /AL - A.I.C. n. 03700389/M (in base 10) 13983X (in base 32);

300 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 03700391/M (in base 10) 13983Z (in base 32);

leggasi:

confezioni:

300 mg compresse a rilascio prolungato 15 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003314/M (in base 10) 13981L (in base 32);

300 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003326/M (in base 10) 13981Y (in base 32);

300 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003338/M (in base 10) 13982B (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003377/M (in base 10) 13983K (in base 32);

300 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister PVC/PE/PCTFE /AL - A.I.C. n. 037003389/M (in base 10) 13983X (in base 32);

300 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003391/M (in base 10) 13983Z (in base 32);

dove è scritto:

confezioni:

200 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003365/M (in base 10) 139835 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,40 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 18,82 euro;

200 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003225/M (in base 10) 1397YT (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 17,10 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 28,23 euro;

200 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003163/M (in base 10) 1397WV (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 17,10 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 28,23 euro;

300 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 03700389/M (in base 10) 13983X (in base 32);

classe rimborsabilità: C.

leggasi:

confezioni:

200 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003365/M (in base 10) 139835 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 10,26 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,93 euro;

200 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003225/M (in base 10) 1397YT (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 15,39 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 25,40 euro;

200 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003163/M (in base 10) 1397WV (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 15,39 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 25,40 euro;

300 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003389/M (in base 10) 13983X (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

dove è scritto:

eccipienti: polivinile acetato, povidone, sodio laurilsolfato e silice (kollidon SR), gomma xantana, olio vegetale idrogenato (olio di semi di cotone), magnesio sterato, silce colloidale anidra, idrossipropil di amido fosfato (E1442) (contramid);

leggasi:

eccipienti: polivinile acetato, povidone, sodio laurilsolfato e silice (kollidon SR) - gomma xantana - olio vegetale idrogenato (olio di semi di cotone) - magnesio sterato - silice colloidale anidra - idrossipropil diamido fosfato (E1442) (contramid).

07A01451

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Allergodil»

Con la determinazione n. aRM - 36/2007-20 del 25 gennaio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Meda Pharma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: ALLERGODIL.

Confezione: A.I.C. n. 028310011.

Descrizione: «2,2 mg compresse film-rivestite», blister 20 compresse film-rivestite.

07A01377

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Entero V»

Con la determinazione n. aRM - 37/2007-1565 del 26 gennaio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Acarpia - Servicos Farmaceuticos Lda (rappresentata in Italia dalla società Pharmafar S.r.l.), l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: ENTERO V.

Confezione: A.I.C. n. 009256037.

Descrizione: 25 capsule.

07A01376

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-040) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.